

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

per prestazioni della Holzforschung Austria
(di seguito denominata HFA)

1. Campioni, documentazione, informazioni

Il mandante deve rendere franco destino alla HFA tutti gli oggetti (campioni, documenti, ecc.) indispensabili all'adempimento degli oneri contrattuali e fornirle tutte le informazioni necessarie. Il mandante è inoltre obbligato a rendere note al mandatario quelle caratteristiche degli oggetti di verifica che possano mettere a rischio la sicurezza di quest'ultimo o di terzi.

2. Controlli esterni alla sede della HFA

Qualora l'adempimento del contratto renda necessari dei controlli all'esterno della sede della HFA, il mandante deve garantire l'accessibilità ai locali rilevanti a tal fine. Questi deve inoltre provvedere a rendere gli oggetti di verifica accessibili in modo tale che lo svolgersi degli obblighi contrattuali non risulti ostacolato.

Il mandante deve inoltre adottare tutti i provvedimenti necessari alla tutela dei diritti di terzi. Il mandatario si riserva di esternalizzare incarichi parziali a subappaltatori competenti.

3. Concessione, autorizzazione di terzi

Qualora per l'adempimento del contratto siano necessarie concessioni di autorità o autorizzazioni di terzi, il mandante deve provvedere a proprie spese ad ottenerle e presentarne documentazione alla HFA.

4. Comunicazione dei risultati dei controlli

La HFA ha l'obbligo di fornire al mandante comunicazione scritta dei risultati delle verifiche ed ispezioni eseguite, a meno che non si sia concordato altrimenti.

5. Prestazioni aggiuntive

Nel caso in cui, nel corso dell'espletamento contrattuale, si rendesse necessaria una prestazione originariamente non contemplata, prima di eseguirla la HFA provvederà ad accordarsi al riguardo con il mandante e a contabilizzare la prestazione.

6. Accettazione e modifica dell'ordine

L'accettazione dell'ordine da parte della HFA ha luogo mediante conferimento scritto. Possono fare eccezione gli ordini di importo inferiore ai 2.000,- Euro.

7. Obbligo di segretezza

La HFA si impegna a mantenere la massima riservatezza sull'ordine e sulle conoscenze acquisite nel corso dell'esecuzione dell'ordine, in particolare sui segreti aziendali e commerciali del cliente; si impegna inoltre ad estendere tale obbligo a tutto il personale ausiliario, salvo che il mandante non la esenti da ciò.

Nel caso in cui la HFA sia obbligata per legge o autorizzata per contratto a divulgare informazioni riservate, il mandante sarà informato di tale disposizione, salvo che ciò non sia proibito dalla legge.

8. Diritto di pubblicazione

Il mandante ha il diritto di pubblicare i risultati del controllo eseguito solo nella formulazione integrale e adducendo il nome della HFA. Pubblicazioni parziali o per estratti devono essere indicate come tali e sono ammesse solo previa autorizzazione della HFA.

9. Conservazione, rimozione degli oggetti di verifica

Salvo accordi diversi con il mandante, dagli oggetti di verifica che consentono una ripetizione riproducibile della prova viene prelevato un campione e conservato per una durata di almeno

sei mesi dall'emissione del rapporto di prova (a meno che non sia previsto un tempo di archiviazione più lungo). Quanto detto vale anche per prove con esito negativo, nel qual caso si agirà analogamente. Qualora, tuttavia, gli oggetti di verifica vengano distrutti in sede di prova oppure non sia tracciabile il risultato o non sia possibile una ripetizione riproducibile della prova, essi verranno rimossi al termine della verifica. I costi per la rimozione degli oggetti di prova saranno a carico del mandante.

10. Diritto di recesso

La HFA è autorizzata a recedere dal contratto qualora

- venga avviata procedura fallimentare sul patrimonio del mandante oppure l'avviamento della procedura fallimentare sia respinto per insufficienza patrimoniale;
- l'adempimento contrattuale nei tempi previsti sia impossibile per circostanze imputabili al mandante;
- il mandante, malgrado proroga del termine, non assolva i suoi obblighi di cooperazione, in particolar modo quelli di cui ai punti da 1 a 3;
- sia stato concordato un obbligo assoluto o parziale di prestazioni anticipate da parte del mandante e quest'ultimo non vi adempia, malgrado proroga del termine,
- la forza maggiore impedisce l'adempimento del contratto.

Qualora la HFA, conformemente a questa disposizione, dichiari il suo recesso dal contratto, ha diritto al risarcimento di tutti i costi sostenuti fino a quel momento.

11. Responsabilità

La HFA non risponde di danni provocati agli oggetti sottoposti a verifica, a meno che tali danni non siano imputabili a grave negligenza della stessa. In particolare, la HFA non risponde di danni considerati tipici o inevitabili nel contesto dell'esecuzione del controllo.

Il mandante è responsabile per tutti i danni che insorgano a causa di una manchevole provvista degli oggetti di verifica o per l'inosservanza degli oneri di cui ai punti da 1 a 3 delle presenti Condizioni generali di contratto. Il mandante deve inoltre manlevare e tenere indenne la HFA da rivendicazioni di terzi.

In caso di risultati negativi di esami, perizie o certificazioni, la HFA deve essere manlevata da qualunque costo e onere.

12. Diritto di ritenzione

Fatto salvo il punto 9, l'HFA ha anche il diritto di trattenere relazioni, diplomi, certificati e/o materiale di prova fino al completo pagamento della tassa.

13. Luogo di pagamento e tribunale competente

Luogo di pagamento e d'adempimento è Vienna.

In caso di controversie sorte nel contesto del presente contratto, si farà riferimento al tribunale competente in merito di Vienna. Per decisioni relative al rapporto contrattuale si applicherà esclusivamente il diritto austriaco.

14. Termine di pagamento

Dopo il ricevimento della fattura tutti i pagamenti vanno effettuati alla HFA franchi da ogni detrazione. In caso di ritardo nel pagamento verranno addebitati interessi di mora del 9% nonché tutte le spese di sollecito e incasso. La data di fattura coincide con la data di consegna.